



CITTÀ DI GATTINARA

Provincia di Vercelli

Corso Valsesia, 119 – 13045 Gattinara (VC) Fax 0163 – 824300 – c.f. 00270230022

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 101 in data 03/11/1995

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE	1
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 101 IN DATA 03/11/1995	1
TITOLO I.....	5
LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA’	5
ART. 1 - LIMITI DEL REGOLAMENTO.....	5
ART. 2 - SERVIZIO DI POLIZIA.....	5
ART. 3 - DISIMPEGNO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE	5
ART. 4 - ORDINANZE DEL SINDACO	5
TITOLO II.....	5
TUTELA DEI BENI COMUNALI E DI QUELLI PRIVATI	5
ART. 5 – BENI COMUNALI.....	5
ART. 6 - BENI PRIVATI.....	5
ART. 7 - PASCOLI DEGLI ANIMALI	6
ART. 8 - PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE, PRIVATE E FONDI PRIVATI....	6
ART.9 - SANZIONI PER IL PASCOLO ABUSIVO.....	6
ART. 10 - ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO	6
ART. 11 - PASCOLO IN ORE NOTTURNE	6
ART. 12 - ESERCIZIO DI CACCIA, PESCA E RACCOLTA FUNGHI	6
TITOLO III.....	7
FOSSI E CANALI PRIVATI – DISTANZE ALBERI	7
RAMI PROTESE E RADICI – SPIGOLATURE	7
ART. 13 - DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE	7

ART. 14 - SPURGO FOSSI E CANALI	7
ART. 15 - DISTANZE PER FOSSI – CANALI ED ALBERI.....	7
ART. 16 - RECISIONI DI RAMI PROTESI E RADICI.....	7
ART. 17 - ARATURA DEI TERRENI	8
ART. 18 - INQUINAMENTI.....	8
TITOLO IV	8
MALATTIE DEL BESTIAME E DELLE PIANTE	8
ART. 19 - MALATTIA DELLE PIANTE	8
ART. 20 - MALATTIE DEL BESTIAME – OBBLIGO DI DENUNCIA.....	8
ART. 21 - ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE	8
ART. 22 - SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI MORTI.....	8
TITOLO V	9
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA PROPRIETA' ALTRUI.....	9
ART. 23 - COLTURE AGRARIE – LIMITAZIONI	9
ART. 24 - TERRENI GERBIDI – MANUTENZIONE.....	9
ART. 25 - ACCENSIONE FUOCHI.....	9
ART. 26 - PROPRIETÀ ALTRUI	9
ART. 27 - ALLEVAMENTO DELLE API – LIMITAZIONI.....	9
TITOLO VI	10
CASE RURALI E PERTINENZE.....	10
ART. 28 - NORME GENERALI E DEFINIZIONE	10
ART. 29 - REQUISITI DELLE AREE LIBERE.....	10
ART. 30 - LOCALI PER LAVORAZIONI E DEPOSITI.....	10
ART. 31 - DOTAZIONE DI ACQUA POTABILE	10

ART. 32 - SCARICHI	11
ART. 33 - RICOVERI PER ANIMALI: PROCEDURE	11
ART. 34 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI RECINTI	11
ART. 35 - CARATTERISTICHE DEI RICOVERI	11
ART. 36 - LOCALE PER LA RACCOLTA DEL LATTE	12
ART. 37 - MODALITÀ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE DEIEZIONI ANIMALI	12
TITOLO VII	12
SANZIONI	12
ART. 38 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI	12
ART. 39 - RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D' UFFICIO	12
ART. 40 - IN ESECUZIONE DI ORDINANZA	13
ART. 41 - SEQUESTRO E CUSTODIA COSE	13
ART. 42 - SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	13
ART. 43 - RISARCIMENTO DANNI	13
TITOLO VIII	13
ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	13
ALLEGATO A	14

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

TITOLO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'

Art. 1 - Limiti del regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Art. 2 - Servizio di Polizia

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l' applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria, nella vita sociale delle campagne e della tutela dell'ambiente.

Art. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco, coadiuvato dai Funzionari dell' Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli Addetti del Corpo di Polizia Municipali a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentali in base alle quali è fatta l' intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti, nonché l' Autorità da adire in caso di ricorso.

TITOLO II

TUTELA DEI BENI COMUNALI E DI QUELLI PRIVATI

Art. 5 – Beni Comunali

I beni patrimoniali del Comune e quelli di uso pubblico, nonché la tutela dell' ambiente e il rispetto ecologico del territorio sono sottoposti alla vigilanza dell' Autorità Comunale.

I permessi per l'uso e il godimento in natura dei beni comunali saranno concessi sotto l' osservanza delle norme stabilite dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni legislative.

E' proibito fare piantagioni su fondi comunali, asportare da essi qualsiasi cosa, senza che se ne sia ottenuta apposita concessione e/o autorizzazione.

Da tale divieto viene escluso il Comune.

Art. 6 - Beni privati

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinti e di ripari.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minor danno possibile.

Salvo che per gli aventi il diritto dei terreni interessati è altresì vietato, sui fondi privati, sui sentieri e nelle strade interpoderali private , l' uso di fuoristrada, motocicli ed altri mezzi capaci di arrecare danno alle colture ed alle cose.

Sanzioni: per le violazioni al presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme dettate in merito dalle Leggi vigenti ed elencate nell' allegato A).

Art. 7 - Pascoli degli animali

Il bestiame al pascolo non deve essere affetto da malattie trasmissibili.

Esso deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Sanzioni: per le violazioni al seguente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme dettate in merito dalle Leggi vigenti ed elencate nell' allegato A).

Art. 8 - Pascolo lungo le strade pubbliche, private e fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche e di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all' uopo richieste.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario.

Art.9 - Sanzioni per il pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2 – 3 e 925 del C. C. , il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza le preventive autorizzazioni, verrà perseguito ai sensi di legge. (artt. 41, 42, 43 D.P.R. 08. 02. 1954, n. 320).

Art. 10 - Attraversamento centro abitato

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i Conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno avere cura di impedire sbandamenti del bestiame, dal quale possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a metà della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitanti è vietata la sosta del bestiame.

Sanzioni: per le violazioni al seguente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme dettate in merito dalle Leggi vigenti ed elencate nell' allegato A).

Art. 11 - Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Sanzioni: per le violazioni al presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme dettate in merito dalle Leggi vigenti ed elencate nell' allegato A).

Art. 12 - Esercizio di caccia, pesca e raccolta funghi

L' esercizio della caccia, della pesca e la raccolta funghi è disciplinata da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare, pescare o raccogliere funghi senza le prescritte licenze o autorizzazioni.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti statali e regionali, le disposizioni stabilite dall' Amministrazione Provinciale.

TITOLO III

FOSSI E CANALI PRIVATI – DISTANZE ALBERI

RAMI PROTESE E RADICI – SPIGOLATURE

Art. 13 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro fossi o canali in modo tale da restringere la sanzione normale del deflusso delle acque e l' esecuzione di qualsiasi altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Sanzioni: per la violazione al seguente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme dettate in merito dalle Leggi vigenti ed elencate nell' allegato A).

Art. 14 - Spurgo fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all' anno e occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di che per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l' Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell' adempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Sanzioni: per la violazione al seguente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme dettate in merito dalle Leggi vigenti ed elencate nell' allegato A).

Art. 15 - Distanze per fossi – canali ed alberi

Per lo scolo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d' inizio della scarpata ovvero dalla base dell' opera di sostegno.

Per l' impianto di alberi d' alto fusto in terreni confinanti con colture in serra, cereali, vivai, prati, vigneti, ed altre coltivazioni a basso fusto è necessario arretrarsi di meno 10 metri alla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l' arretramento dovrà essere di metri 5 e per siepi vive, viti, ecc. dovrà rispettarsi di almeno 1 metro.

Per impianti di alberi ad alto fusto o basso fusto confinanti con impianti di alberi ad alto fusto o basso fusto dovranno essere osservate le distanze previste dagli articoli 892 – 894 e 896 del Codice Civile

Sanzioni: per la violazione al seguente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme dettate in merito dalle Leggi vigenti ed elencate nell' allegato A).

Art. 16 - Recisioni di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Sanzioni: per la violazione al seguente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme dettate in merito dalle Leggi vigenti ed elencate nell' allegato A).

Art. 17 - Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o capezzagna per volgere l' aratro, le bestie, o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.

Sanzioni: per la violazione al seguente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme dettate in merito dalle Leggi vigenti ed elencate nell' allegato A).

Art. 18 - Inquinamenti

E' vietato inquinare l' acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, col getto di qualsiasi materia nociva e di sostanze micidiali per al pesca.

Non è permesso di convogliare nei corsi d' acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

Sanzioni: per la violazione al seguente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme dettate in merito dalle Leggi vigenti ed elencate nell' allegato A).

TITOLO IV

MALATTIE DEL BESTIAME E DELLE PIANTE

Art. 19 - Malattia delle piante

S' intendono per malattie delle piante quelle determinate da cause inorganiche e quelle derivanti da cause organiche (parassiti vegetali, in essi comprese le piante infestanti, e parassiti animali, traessi compresi gli animali danneggiatori di qualsiasi specie).

Art. 20 - Malattie del bestiame – obbligo di denuncia

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono tenuti a denunciare tempestivamente alla Autorità comunale ed al Servizio Veterinario della U.S.L. qualunque caso di decesso improvviso (art. 264 T.U.L.L.S.S.) e di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell' articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8-2-1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5.6.1954 dell' Alto commissariato per l' igiene e la sanità.

Lo stesso obbligo corre per i proprietari o detentori di piante.

Art. 21 - Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell' intervento dell' Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi, dei corsi d' acqua e lo spargimento di letame e liquami.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 22 - Smaltimento delle carcasse degli animali morti

Lo smaltimento delle carcasse degli animali morti per malattie infettive o diffusive accertate o sospette, o per qualsiasi alta causa, deve essere eseguito secondo le prescrizioni del Servizio Veterinario della U.S.L. in conformità a quanto indicato da D.P.R. n. 320 dell' 8.2.1954 (regolamento di Polizia Veterinaria) e del D.L. n. 508 del 14.12.1992 (norme sanitarie per l' eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione di agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce).

TITOLO V

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA PROPRIETA' ALTRUI

Art. 23 - Colture agrarie – limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più opportuni, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell' attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 24 - Terreni gerbidi – manutenzione

Il proprietario di terreni lasciati incolti dovrà provvedere affinché gli arbusti od altre erbe infestanti non invadano i terreni limitrofi o i sentieri e le strade confinanti.

Dovrà per tanto provvedere ogni qualvolta si presenti la necessità a pulire e disinfestare almeno 1 metro di terreno lungo tutto il perimetro.

Per la zona collinare, qualora il terreno confini con i vigneti produttivi, il proprietario dovrà provvedere alla eliminazione dei vitigni esistenti (al fine di evitare il diffondersi di eventuali malattie) e mantenere privo di cespugli od erbe infestanti almeno 2 metri di terreno lungo tutto il perimetro.

Anche per gli alberi ad alto fusto o a basso fusto nati spontaneamente dovranno essere osservate le distanze dai confini come stabilite nel precedente articolo 15.

Sanzioni: per la violazione al seguente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme dettate in merito dalle Leggi vigenti ed elencate nell' allegato A).

Art. 25 - Accensione fuochi

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

Non si può far fuoco nella campagna quando vi sia vento o condizioni di siccità particolari ed in ogni caso il fuoco deve essere assistito fino al suo spegnimento.

Valgono in materia le norme previste dall' art. 7 della Legge Regionale 09.06.1994, n. 15

Sanzioni: per la violazione al seguente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme dettate in merito dalle Leggi vigenti ed elencate nell' allegato A).

Art. 26 - Proprietà altrui

Senza il consenso del proprietario è vietato fare lo scalvo delle piante di alto fusto, di spigolare, rastrellare, raccogliere legna, anche se secca, sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto o lasciati incolti.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta, agli Agenti.

Art. 27 - Allevamento delle api – limitazioni

Al fine di ridurre i rischi per le persone le arnie contenenti famiglie di api devono essere collocate ad una distanza adeguata dalle abitazioni e comunque non inferiore a 5 metri. Inoltre, qualora la linea di volo delle api si trovasse ad una distanza inferiore a metri 10 da abitazioni, orti coltivati o cortili, il detentore dovrà provvedere al riposizionamento dell' arnia in modo da non arrecare disturbi a terzi.

E' fatto obbligo ai detentori di api di notificare al Servizio Veterinario della U.S.L. il numero e l'ubicazione delle arnie, ed annualmente comunicare eventuali variazioni, compresa la cessazione della detenzione.

TITOLO VI

CASE RURALI E PERTINENZE

Art. 28 - Norme generali e definizione

Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.

Per casa rurale o colonica si intende una costruzione destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell' Azienda agricola e provvista di necessari servizi a quest' ultima inerenti.

Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze o a più corpi separati. Nella costruzione di case rurali bi-funzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella funzionale aziendale.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione se di tratta di case rurali bi-funzionali a corpo unico di fabbrica, non devono avere aperture sulla stessa facciata ove insistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore ai metri 3 in linea orizzontale.

Nel nuovo e nel ristrutturato non è comunque consentito a destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere. Nel caso in cui si abbia un corpo unico di fabbrica, i locali per la stabulazione devono essere dotati di ingresso indipendente ed essere separati dai locali contigui con strutture di sufficiente spessore, tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.

I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abilità previsti dal presente Regolamento.

Art. 29 - Requisiti delle aree libere

I cortili, le aie, gli orti od i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa; in ogni casa rurale anche già esistente deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Art. 30 - Locali per lavorazioni e depositi

I locali dell' edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l' aria confinata devono essere ubicati in locali diversi da quelli di abitazione.

I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ratticidi ed altri presidi, attrezzi e veicoli, olii minerali e carburanti.

Art. 31 - Dotazione di acqua potabile

Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente sicuramente potabile. Nei casi in cui non è disponibile acqua condotta, l' approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo riconosciuta potabile, con impianto di sollevamento a motore.

La potabilità dell' acqua deve risultare secondo quanto stabilito dalle norme in vigore.

I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento e con il rispetto delle distanze di cui al D.P.R. 236/88.

Art. 32 - Scarichi

Lo scarico delle acque usate, anche nelle case già esistenti, deve essere fatto con tubazione impermeabile ed in modo da evitare esalazioni ed infiltrazioni.

Dette acque devono essere convogliate negli appositi sistemi di raccolta e smaltimento secondo le normative vigenti.

Art. 33 - Ricoveri per animali: procedure

La costruzione dei ricoveri per animali è soggetta a concessione edilizia da parte del Sindaco che la concede, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato e del Responsabile del Servizio veterinario sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi della malattie diffuse degli animali, nel rispetto delle norme del vigente regolamento di polizia veterinaria; l'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia previo accertamento favorevole del Responsabile del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica per le rispettive competenze.

L'autorizzazione alla gestione deve indicare la o le specie di animali nonché il numero di capi svezziati che possono essere ricoverati.

Trattandosi di:

- Allevamento di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- Allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- Canili gestiti da privati o Enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- Allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia; detta autorizzazione è subordinata al nulla osta del Presidente della Giunta Regionale, previsto dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 34 - Caratteristiche generali dei recinti

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Art. 35 - Caratteristiche dei ricoveri

I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo o da vespaio ventilato almeno a ciottolate e con idonea pendenza verso cataletti di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta collegato con il pozzo nero o la fognatura statico-dinamica.

Devono avere la cubatura interna di almeno mc. 30 per i capi di grossa taglia, mc 20 per animali di media taglia (ovini, suini), e di almeno mc 2 per volatili e piccoli mammiferi allevati.

Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie fenestrata apribile.

Per le porcilaie e per le stalle la superficie fenestrata dovrà essere pari ad almeno un decimo della superficie utile lorda della stalla e le finestre devono essere del tipo a "vasistas" e comunque devono garantire un adeguato ricambio di aria.

La ventilazione dell'ambiente va comunque intensificata anche mediante canne di ventilazione attraverso il soffitto, di diametro di almeno cm. 30, prevedendone ad ogni 120mc di stalla.

L'altezza netta interna dei locali deve essere di almeno metri 3,50. le pareti devono presentare uno zoccolo lavabile alto almeno metri 1,50. i locali di ricovero degli animali devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.

Eventuali deroghe alle dimensioni minime sopra previste per i ricoveri per gli animali potranno essere concesse previa approvazione da parte dei Servizi di Igiene Pubblica e Veterinario della U.S.L. che valuteranno in funzione delle caratteristiche dei ricoveri, delle specie, categoria e tipologia produttiva degli animali allevati e della installazione di dispositivi che garantiscono adeguata illuminazione ed aerazione.

In ogni caso le caratteristiche costruttive dei locali adibiti a ricovero animale dovranno garantire il rispetto del benessere degli animali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 36 - Locale per la raccolta del latte

Il locale per la raccolta del latte salvo le particolari caratteristiche previste dal D.P.R. 09.05.1929 n. 994 e della Legge 03.05.1989, n. 169 e suoi Decreti di applicazione (DD.MM. 184 e 185/1991) deve essere separato dalla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e lavabile fino ad una altezza di metri 2.00, finestra apribile all'esterno e pareti antimosche, di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, almeno il lavandino per gli operatori.

Art. 37 - Modalità di raccolta e trattamento delle deiezioni animali

Le stalle adibite a più di due capi adulti bovini e/o equini debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimenti liquidi, aventi platea impermeabile (art. 223 T.U.LL.SS.).

Il letame non può essere tenuto nelle stalle, ma deve essere asportato quotidianamente (D.C.G. 20.05.1928).

Le concimaie, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i depositi di deiezione animali devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni nonché dai pozzi o da qualsiasi altro serbatoio e condotta di acqua potabile (art. 94 D.P.R. 19.03.1956, n. 303).

Le concimaie ed in genere tutti i depositi di deiezione devono avere dimensioni sufficienti a contenere il letame (o liquame) prodotto dagli animali in stalla per il periodo necessario alla fermentazione dello stesso, in modo da ridurre la molestia conseguente allo spandimento. A tale fine, inoltre, nella stagione calda è consentito lo spandimento di letame e/o liquame solo nelle ore più fresche della giornata (prime ore del mattino), lontano dalle abitazioni e facendo seguire immediatamente pratiche agronomiche che ne consentano la miscelazione con il suolo agrario (aratura, erpicatura, ecc.).

TITOLO VII

SANZIONI

Art. 38 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento per le quali non è stabilito diversamente sono accertate dagli Addetti al Corpo di Polizia Municipale.

Le violazioni non costituenti reato, e per le quali non è prevista sanzione della norma violata, saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie evidenziate nell'allegato A).

Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3.4.1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'Agente accertatore di una somma corrispondente all'oblazione consensuale stabilita limitatamente a quelle categorie di violazioni per le quali le norme del presente Regolamento ammettono l'oblazione immediata e ne fissano la misura. Nel caso di mancata oblazione immediata per la rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24.11.1989, n. 689.

Per le violazioni per le quali le norme del presente regolamento non prevedono l'oblazione si applicherà la procedura di cui all'art. 107 e seguenti del T.U. 3.3.1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 39 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8.6.1990, n. 142.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 40 - In esecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi casi previsti dall' art. 650 del Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali e speciali è punito con le sanzioni indicate nell' allegato A).

Art. 41 - Sequestro e custodia cose

I funzionari e gli agenti all' atto di accertare l' infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l' infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare della cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l' infrazione.

Nell' effettuare il sequestro, dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.7.1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all' autorità competente.

Art. 42 - Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell' attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto inflazionario;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30.

Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 43 - Risarcimento danni

Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l' Autorità Comunale può subordinare l' accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 28 alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa e lo stato di fatto che la costituisce.

TITOLO VIII

Art. 44 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE Sanzioni vigenti pro tempore (aggiornamento D.M. 4.1.1995)

ART. 6 – BENI PRIVATI

- (1) sanzione amministrativa da £ 25.000 (euro 12,90) a £ 250.000 (euro 129,10)
- (2) oblazione in via breve £ 25.000 (euro 12,90)

ART. 7 – PASCOLI DEGLI ANIMALI

- (3) sanzione amministrativa da £ 54.000 (euro 27,90) a £ 216.000 (euro 111,55)
- (4) oblazione in via breve £ 54000 (euro 27,90)

ART. 10 – ATTRAVERSAMENTO CENTRO ABITATO

- (3) sanzione amministrativa dal £ 54.000 (euro 27,90) a £ 216.000 (euro 111,55)
- (2) oblazione in via breve £ 54.000 (euro 27,90)

ART. 11 – PASCOLO IN ORE NOTTURNE

sanzione amministrativa da £ 50.000 (euro 25,80) a £ 100.000 (euro 51,60)

ART. 13 – DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

- (4) sanzione amministrativa da £ 216.000 (euro 111,55) a £ 864.000 (euro 446,20)
- (2) oblazione in via breve £ 216.000 (euro 111,55)

ART. 14 – SPURGO FOSSI E CANALI

- (5) sanzione amministrativa da £ 216.000 (euro 111,55) a £ 864.000 (euro 446,20)
- (2) oblazione in via breve £ 216.000 (euro 111,55)

ART. 15 – DISTANZE PER FOSSI, CANALI, ALBERI

- (6) sanzione amministrativa da £ 216.000 (euro 111,55) a £ 864.000 (euro 446,20)
- (2) oblazione in via breve £ 216.000 (euro 111,55)

ART. 16 – RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI

- (6) sanzione amministrativa da £ 216.000 (euro 111,55) a £ 864.000 (euro 446,20)
- (2) oblazione in via breve £ 216.000 (euro 111,55)

ART. 17 – ARATURA DEI TERRENI

- (7) sanzione amministrativa da £ 216.000 (euro 111,55) a £ 864.000 (euro 446,20)
- (2) oblazione in via breve £ 216.000 (euro 111,55)

ART. 18 – INQUINAMENTI

- (9) sanzione amministrativa da £ 500.000 (euro 258,20) a £ 10.000.000 (euro 5.164,60)
- oblazione in via breve £ 500.000 (euro 258,20)

ART. 24 – TERRENI GERBIDI – MANUTENZIONE

- (6) sanzione amministrativa da £ 216.000 (euro 111,55) a £ 864.000 (euro 446,20)
- (2) oblazione in via breve £ 216.000 (euro 111,55)

ART. 25 – ACCENSIONE FUOCHI

- (8) sanzione amministrativa da £ 100.000 (euro 51,60) a £ 1.000.000 (euro 516,45)
- (8) sanzione amministrativa durante il periodo di grave pericolosità incendi da £ 150.000 (euro 77,50) a £ 1.500.000 (euro 774,70)

ART. 38 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

sanzione amministrativa da £ 100.000 (euro 51,60) a £ 1.000.000 (euro 516,45)

ART. 40 – INESECUZIONE DI ORDINANZA

sanzione amministrativa da £ 100.000 (euro 51,60) a £ 1.000.000 (euro 516,45)

obblazione in via breve £ 200.000 (euro 103,30)

(1) L.R.	32/82	art. 38/f
(2) D.Lg.	285/92	art. 202
(3) D.Lg.	285/92	art. 184
(4) D.Lg.	285/92	art. 32
(5) D.Lg.	285/92	artt. 32 e 33
(6) D.Lg.	285/92	art. 29
(7) D.Lg.	285/92	artt. 16 – 17 - 18
(8) L.R.	15/94	art. 13
(9) Legge	319/76	art. 21